



COMUNE DI ADRO  
PROVINCIA DI BRESCIA

**DETERMINAZIONE**

**SETTORE FINANZIARIO**

**N. 423 DEL 26/10/2023**

**OGGETTO: DETERMINA DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023**

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
  - A. RISORSE CONSOLIDATE 2017** ("*... un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017...*") che presentano, appunto, il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017;
  - B. RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - C. RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e*

*trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della

legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...*”;

VISTA la nota di lettura dell'Anci al Decreto 17 marzo 2020 – Circolare 13 maggio 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*” in relazione all'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale. In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”. La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa. A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che “*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018*”. Di conseguenza, chiarisce la Circolare, l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

PRESO ATTO degli indirizzi da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 21/09/2023;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

**RICHIAMATA:**

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2023 con la quale è stato approvato il *Bilancio di previsione per l'anno 2023/2025*, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

-la deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 del 04/05/2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione *Rendiconto di Gestione Esercizio 2022*;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

VISTO il parere del Revisore dei conti ns. prot. n. 11989 del 26/10/2023;

**RICHIAMATE, altresì, le:**

-deliberazione n° 10 di C.C. del 27/03/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;

-deliberazione n° 44 di G.C. del 06/04/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità del Comune;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa e di approvare la costituzione del fondo aziendale per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2023, le cui risultanze finali sono rappresentate come segue:

#### **FONDO AZIENDALE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVE**

<b>Risorse decentrate</b>	<b>RISORSE 2016</b>	<b>RISORSE 2023</b>
Importo consolidato CCNL 2016-2018	89.365,57	89.365,57
Riduzione permanente		

per personale cessato 2011-2014		
Differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 Peo e incrementi posizioni iniziali		4.040,32
Euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 art. 67c.2 lett.a) CCNL 2016-18		2.080,00
Ria e assegni ad personam		1.200,42
Art. 79 ccnl 16.11.2022 euro 84,50 per unità di personale al 31.12.2018 a valere sul 2023		2.112,50
Art. 79 ccnl 16.11.2022 incrementi differenziali		1.380,09
Art.79 ccnl 16.11.2022 differenziali B3-B1 D3-D1		9.134,95
Totale risorse stabili	89.365,57	109.313,85
Decurtazione		38.007,12
Totale risorse stabili	89.365,57	71.306,73
Risorse variabili		
Economie anni precedenti (art. 17, comma 5, e art. 14, comma 4 CCNL 01/04/1999)	0,00	5.723,36
Economie su straordinario	71,25	0,00
Compensi per risorse finalizzate all'incentivazione del personale ( D.lgs. 163/2006)	3.084,97	38.644,00
Messi notificatori		400,00
Art. 79 ccnl 16.11.2022 incremento 0,22 per cento del monte salari 2018		1.574,01

Art. 79 ccnl 16.11.2022 incremento 84,50 per unità di personale al 31.12.2018 a valere sul 2021 e 2022		4.225,00
<i>Totale risorse variabili</i>	3.156,22	50.566,37
Risorse variabili e fisse non soggette al limite	71,25	68.914,23
<b>TOTALE</b>	<b>92.450,54</b>	<b>52.958,87</b>
“Fondo” posizioni organizzative – enti senza dirigenza comprensive maggiorazione segretario	28.125,00	67.616,67
Totale depurato delle voci non soggette al vincolo e al limite	120.575,54	120.575,54
Fondo straordinario	5.151,76	7.000,00

2. DI DARE ATTO che alla presente costituzione sono state già impegnate e sono comprensive nel totale indicato nel fondo le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fissa e continuativa quali indennità di comparto e progressioni orizzontali;
3. DI DARE ATTO che:
- la spesa complessiva derivante dal presente atto trova la relativa copertura finanziaria negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023;
  - di dare atto altresì che il fondo aziendale per la determinazione delle risorse decentrate come sopra quantificato appare coerente con il quadro normativo;
  - è stato rispettato il pareggio di bilancio;
  - è stato rispettato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2016 per quanto attiene alle risorse soggette al vincolo di che trattasi;
4. DI TRASMETTERE il presente atto alla delegazione di parte pubblica per i provvedimenti di competenza.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO**

Dott.ssa Mazzotti Sara\*